



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0007556**

del 21/06/2019 ore 13:03:17
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 21 GIU. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cuneo
Corso Nizza, n. 36
12100 Cuneo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 61/2019 – Notificazione dei provvedimenti disciplinari

Con riferimento al Vostro quesito del 28 marzo 2019 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 4084 del 28.03.2019), con il quale si domanda, con riguardo alle notifiche dei provvedimenti disciplinari a mezzo pec, se la delibera allegata alla PEC, in formato PDF, firmata in originale sul documento cartaceo custodito presso la Segreteria, possa ritenersi valida o se invece debba essere apposta altresì la firma digitale del Presidente al suddetto documento allegato alla PEC, si osserva al riguardo quanto segue.

La sottoscrizione di un atto costituisce elemento indispensabile per la formazione dello stesso, in quanto ha la funzione di assicurare la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne l'autore. Nel caso di specie, la delibera contenente il provvedimento disciplinare, sottoscritta in originale dal Presidente e dal Segretario e depositata presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina dell'Ordine, può essere notificata a mezzo pec all'incolpato ed agli altri destinatari, come prescritto dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, senza che sia necessaria l'apposizione della firma digitale. La suddetta norma infatti dispone, al primo comma, che *"I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del Presente Regolamento vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione [che avviene tramite deposito in Segreteria] a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all'incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l'Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell'Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina"*.

Si evidenzia al riguardo che la posta elettronica certificata (c.d. PEC) e la firma digitale sono due strumenti informatici differenti, anche se entrambi usati per conferire valore legale agli allegati e garantire l'identità del mittente.

La posta elettronica certificata costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella mediante raccomandata a/r. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale), "La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

La notifica effettuata mediante posta elettronica certificata si perfeziona per il mittente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata e, per il destinatario, nel momento in cui l'e-mail certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, in presenza di determinati requisiti, garantisce autenticità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa (caratteristica che invece non hanno altre tipologie di firma elettronica). L'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce, al 1° comma, che: *"La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata"* e, al 2° comma, che *"L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"*.

PEC e firma digitale possono essere utilizzate insieme, ma il loro uso contestuale non è obbligatorio: attraverso la posta elettronica certificata si possono inviare anche documenti privi di firma digitale, e un file digitalmente firmato può essere inviato anche utilizzando un normale sistema di posta elettronica. L'utilizzo di una non presuppone infatti l'impiego dell'altra.

Ciò premesso, si rappresenta che la delibera, notificata a mezzo PEC in formato PDF - debitamente sottoscritta e depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina dell'Ordine - non necessita, per la sua validità, della apposizione della firma digitale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 